

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1289
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Parziale proroga delle provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594;	
CAIATI ed altri: Proroga e modificazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, per l'assistenza a favore dei profughi. .	1289
PRESIDENTE	1289, 1290, 1292, 1293
BUBBIO, <i>Relatore</i>	1289, 1291
TOZZI CONDIVI	1290
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	1290, 1291, 1293
TAROZZI	1291
BERRY	1291
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1295

La seduta comincia alle 17,30.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Russo e Dominedò.

Seguito della discussione del disegno di legge: Parziale proroga delle provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594. (2971); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Caiati ed altri: Proroga e modificazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, per l'assistenza a favore dei profughi. (1898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Parziale proroga delle provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594 »; e della proposta di iniziativa del deputato Caiati « Proroga e modificazione della legge 4 marzo 1952, n. 137 per l'assistenza a favore dei profughi ».

BUBBIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, riprendendo la discussione su questo disegno e su questa proposta di legge, ritengo opportuno fornire qualche ulteriore chiarimento.

Il comitato ristretto, nominato a suo tempo dal Presidente della I Commissione, ha avuto, nei passati giorni, replicati contatti con i rappresentanti di diverse categorie di profughi e, prendendo atto delle loro richieste, ha potuto, d'accordo con il rappresentante del Governo, stabilire gli estremi per la redazione di un disegno di legge definitivo.

Illustro, ora, le variazioni più importanti apportate al primitivo testo. Premetto che si

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

è tenuto a base di questo lavoro il disegno di legge governativo e, parzialmente, il progetto di legge Caiati.

All'articolo 1 si è prorogato il diritto alla assistenza dal termine del 30 giugno 1959 al 30 dicembre 1960. La variazione non è priva di rilievo ed è da sperare che, in questi tre anni ulteriori, sia possibile risolvere definitivamente la questione dei profughi.

È stata accolta la proposta di assicurare la assistenza non soltanto ai profughi di cui al numero 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1957 n. 137 ma anche a quelli del numero 3 (profughi provenienti dai territori esteri), che non erano stati contemplati nell'originario disegno di legge.

Sempre all'articolo 1 è stata accolta la proposta, già avanzata dal relatore, di ammettere ai benefici dell'assistenza i profughi che, vivendo in nuclei familiari, abbiano ciascuno un reddito non superiore a lire 10 mila, elevando, così, la cifra originariamente fissata in lire 7 mila, e portando a lire 15.000 il reddito per profughi isolati, prima previsto in lire 10.000.

È stata, pure, accolta la proposta che la concessione del premio di primo stabilimento in lire 50 mila sia congiunta al trattamento assistenziale previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 che contempla la concessione del sussidio di disoccupazione con le maggiorazioni relative per un periodo di sei mesi. Inoltre, tale provvidenza è stata estesa anche ai profughi che rientreranno in Italia dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Altra innovazione è stata portata all'articolo 2. Prima, era riconosciuto il diritto al ricovero nei campi « qualora il profugo si trovi in condizioni di grave bisogno ». Si è invece proposta, ora, una forma più larga nel senso che basti una condizione di bisogno, cioè anche non grave, per legittimare il ricovero.

Infine, si è meglio precisato quanto attiene alla costruzione di fabbricati popolari e popolarissimi. Si è, pure, accettato che la località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti ed il tipo vengano stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dello interno, assecondando il voto che detti fabbricati abbiano a sorgere in quella località ove i profughi hanno maggiori probabilità di occupazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo è d'accordo e si riserva di intervenire sui vari emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo concordato.

ART. 1.

« L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, è concessa fino al 31 dicembre 1960 a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 137, i quali abbiano usufruito dell'assistenza di cui alla legge medesima e che siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono esclusi dal beneficio coloro che.

a) siano rimpatriati da oltre dieci anni;
b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni;

c) risultino fruitori di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per i profughi isolati tale misura è elevata a lire quindicimila mensili.

Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonché il trattamento assistenziale previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorché non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594 ».

TOZZI CONDIVI. Mi trovo, purtroppo, nella condizione di dover ribadire un rilievo che ho avuto modo di fare anche in occasione della discussione di altri provvedimenti. Un rilievo, cioè, che ha un carattere generale, contro il sistema di stabilire dei termini fissi in problemi che, quasi sempre, al di là degli stessi limiti stabiliti per legge, non trovano una possibilità di soluzione. Cosa si verifica in questi casi? Si verifica un fenomeno che è senz'altro deprecabile perché o il Parlamento deve provvedere con una ulteriore legge di proroga o ci si viene a trovare di fronte ad una *vacatio legis*. Penso, perciò, che sarebbe stato molto più opportuno, in questa circostanza, non stabilire un limite preciso restando inteso che il giorno in cui sarà

possibile risolvere integralmente il problema solo allora questa legge decadrà.

Un esempio, ove occorresse, ci è stato offerto proprio stamane a proposito della legge sulla censura teatrale. Oggi abbiamo la legge per i profughi, senza contare le numerose altre leggi regolate alla stessa maniera. Sarebbe veramente ora che questo sistema venisse finalmente abbandonato.

Ulteriormente dichiaro di non essere d'accordo sulle esclusioni previste al secondo comma.

BUBBIO, *Relatore*. Mi dispiace esprimere parere contrario a quanto esposto dall'onorevole Tozzi Condivi ma io insisterei perché un termine sia fissato. Del resto si tratta di tre anni di tempo che sono sufficienti a regolare definitivamente la materia.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su alcuni aspetti di questo provvedimento di legge. Come i colleghi certamente sanno si tratta di un provvedimento che ormai si trascina da lunghi anni e noi stessi ci siamo venuti a trovare in una posizione ben difficile per discutere, tante sono state le proposte, tanti sono stati gli emendamenti, tante sono state le variazioni scaturite da ogni parte. Tenga conto, inoltre, la Commissione che il testo sul quale noi adesso discutiamo è un testo concordato da parte del comitato ristretto nominato dall'onorevole Presidente e sul quale era lecito pensare si fosse raccolta se non la unanimità quanto meno la grande maggioranza degli orientamenti della Commissione. E qui torna opportuno condividere anche alcuni punti di vista espressi dall'onorevole Tozzi Condivi, là dove si rifletta che l'attuale provvedimento scaturisce da un iniziale disegno di legge governativo con il quale si prorogava la legge del 4 marzo 1952 che è stata poi ulteriormente prorogata nel 1953 e nel 1954, venendoci, da ultimo, a trovare di fronte ad una *vacatio legis*. Dico ciò, non per affermare la opportunità di non porre un termine alla durata di questa legge, ma nella speranza che la legge stessa abbia ad esaurirsi perché le persone interessate nel frattempo, in un modo o nell'altro, avranno trovato la possibilità di inserirsi attivamente nella società. Se ora noi, dopo un accordo faticosamente raggiunto in ordine ad un provvedimento assai profondamente elaborato, cominciamo con il proporre ulteriori modifiche, finiremo con lo scombussolare ogni cosa e, vorrei dire, soprattutto dal punto di vista finanziario. Noi abbiamo un bel approvare provvedimenti ma

se non è possibile provvedere alle relative operazioni finanziarie questi provvedimenti finiscono con il rimanere inoperanti.

Come del resto ha rilevato lo stesso relatore, con il testo concordato, sono state accolte determinate richieste degli interessati. Più di questo non credo sia possibile fare. In modo particolare non è possibile estendere a tutti gli invocati benefici. Il Governo, proprio per dare segno di quanto si immedesima di questa grave situazione, e della misura della sua comprensione, può accettare, in riferimento a questo articolo 1, il testo concordato dal comitato ristretto, inserendo il concetto secondo cui possono godere dei benefici soltanto coloro che si trovano in determinate condizioni di bisogno. Per il resto, tranne questa eccezione, il Governo prega la Commissione di volersi attenere al testo concordato.

TAROZZI. Io mi domando come sarà possibile conciliare questo provvedimento con il memorandum firmato tra l'Italia e la Jugoslavia in base al quale il Governo italiano, a partire dal 4 ottobre 1954, si impegnava a non favorire provvedimenti che stimolassero il passaggio di profughi dalla Jugoslavia in Italia.

BERRY. Vorrei dire, prima di tutto, che condivido il punto di vista espresso dall'onorevole Tozzi-Condivi. In casi di questo genere sarebbe opportuno che le disposizioni di legge che non fossero vincolate nel tempo ma tenessero esclusivamente conto delle effettive necessità. Per quanto si riferisce in modo particolare ai nostri fratelli (non credo che la parola sia rettorica) profughi giuliani e dalmati, vanno tenute in debita considerazione alcune cose. Non vogliamo, certo, creare delle condizioni di privilegio per nessuno, però non possiamo dimenticare che questi italiani, al momento dell'esodo, hanno abbandonato un complesso di beni che supera i 130 miliardi di lire e che vanno considerati in conto riparazioni di guerra. Si tenga presente, inoltre, che a distanza di dieci anni lo Stato ha appena iniziato a liquidare, e solo parzialmente, sulla base delle ultime disposizioni votate dal Parlamento, questi beni che i profughi giuliani e dalmati hanno lasciato nelle terre non più sotto la sovranità italiana. Sotto un certo punto di vista, quindi, lo Stato aiuta queste persone a titolo di risarcimento, per così dire, di danni concreti che hanno subito.

Un'altra questione alla quale ha fatto cenno l'onorevole Tozzi-Condivi in occasione di un'altra discussione, riguarda la mancanza di lavoro per questi profughi. È loro la colpa? Non credo, anzi credo che noi stessi dovremmo

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

recitare un po' di *mea culpa*. Quando, infatti, si vanno a costruire campi di concentramento in paesi come Altamura, Laterina, Servigliano, Termini Imerese, eccetera, non so come si possa pensare che quella gente, in quei luoghi, possa trovare lavoro. Altro problema importante è quello della città di Trieste sulla quale gravano circa 30 mila profughi senza lavoro.

Se siamo veramente animati da sentimenti di fraternità di solidarietà e di affetto nei confronti di tutti lo dobbiamo essere in modo particolare nei confronti di questi connazionali ai quali, tutto sommato, con la concessione dei benefici in discussione, non diamo altro che una forma di risarcimento per una parte, sia pure minima, rispetto ai danni subiti da chi ha dovuto perdere tutto. Sono, peraltro, pienamente consenziente con le affermazioni fatte dall'onorevole rappresentante del Governo a proposito della necessaria limitazione della spesa. Ma si tenga conto che fissando il termine di questo provvedimento fino al 31 dicembre del 1960 ed escludendo coloro che da dieci anni sono in Italia veniamo, poi, a concedere quasi nulla, perché la maggior parte di queste persone, già da più di dieci anni si trovano nel nostro territorio e, praticamente, approviamo una legge che servirà solo a casi limitatissimi cioè per coloro che continueranno a venire, e saranno certo ben pochi. Debbo, tuttavia, riconoscere che sarà uno sforzo apprezzabile se il Governo, almeno per coloro che si trovino in particolari condizioni di bisogno, prescindere dal limite di dieci anni nel concedere l'assistenza.

PRESIDENTE. Credo che, accogliendo l'orientamento espresso dalla Commissione, sia opportuno aggiungere, al secondo comma, quale emendamento, l'inciso « Salvo particolari condizioni di bisogno », che il Governo ha dichiarato di accettare e, alla lettera c) « Sono del pari esclusi coloro che », per un motivo di semplice forma. Metto, pertanto, successivamente, in votazione i due emendamenti.

(Sono approvati).

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il testo dell'articolo 1 così modificato

« L'assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, è concessa fino al 31 dicembre 1960 a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qua-

lifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che:

a) siano rimpatriati da oltre dieci anni;

b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

Sono del pari esclusi coloro che risultino fruere di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per i profughi isolati tale misura è elevata a lire quindicimila mensili.

Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonché il trattamento assistenziale previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorché non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2

« I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 30 giugno 1959, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge, nonché quelle dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Nel primo comma dell'articolo 11 suddetto, modificato con l'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole « entro il 30 giugno 1955 », sono modificate in « entro il 30 giugno 1959 ».

È fatto assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dei profughi dopo il 30 giugno 1959 ».

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti concordati tra il Governo e il relatore

Sostituire al primo comma le parole. 30 giugno 1959, con le altre 31 dicembre 1960.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

Sostituire al secondo comma le parole: 30 giugno 1959, *con le altre.* 31 dicembre 1960.

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 2 con gli emendamenti approvati.

« I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge, nonché quelle dell'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Nel primo comma dell'articolo 11 suddetto, modificato con l'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole: « entro il 30 giugno 1955 », sono modificate in: « entro il 31 dicembre 1960 ».

È fatto assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dei profughi dopo il 30 giugno 1959 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 e non essendovi emendamenti o osservazioni lo pongo in votazione:

« Le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza dello stesso articolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, e do lettura del testo concordato dal Relatore e dal Governo.

« Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire 5 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1957-58, 2 miliardi nell'esercizio 1958-59, 2 miliardi nell'esercizio 1959-60, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.

Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministero del tesoro, le stesse verranno stanziare in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei la-

vori pubblici che, per la costruzione degli alloggi, si avvarrà della Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Le anticipazioni suddette, nonché quelle disposte a termini dell'articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137 saranno estinte, con le modalità previste dall'ultimo comma del detto articolo 21, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,85 per cento, decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.

Le località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno sentita l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

Per l'attuazione del programma di cui sopra si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sostituendo la dizione « Istituti provinciali autonomi per le case popolari » con quella « Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Desidero precisare che il Governo non ha ritenuto di accogliere alcune istanze per le quali la costruzione delle case, veniva affidata all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in quanto gli è sembrato più opportuno servirsi della Prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 5, 6 e 7. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

« All'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a termini dell'articolo 23, ultimo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137, sarà provveduto, previa la formazione della relativa graduatoria di assegnazione, da una Commissione da istituirsi presso il Ministero dell'interno, presieduta dal direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero medesimo e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e da due delegati dei profughi designati dalle rispettive Associazioni ».

(È approvato).

ART. 6.

« I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste dagli articoli medesimi, con il sussidio di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ».

(È approvato).

ART. 7.

« I profughi saranno iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 e do lettura dell'emendamento sostitutivo al primo comma

« Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite a sensi del 2° comma dell'articolo 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi i quali risultino già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza.

In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente peraltro al coniuge o a uno dei figli ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato)

Pongo in votazione i commi ora terzo e quarto dell'articolo 8 secondo il testo unificato, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

« Analoga preferenza spetta, nei concorsi comunali, per il conferimento di rivendita di generi di monopolio di terza categoria, a sensi dell'articolo 94 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati agli ex combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare (n. 2 dell'articolo 94 sopracitato).

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

« Nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite a sensi del secondo comma all'articolo

83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi i quali risultino già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza.

In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell'autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente peraltro al coniuge o a uno dei figli.

Analoga preferenza spetta, nei concorsi comunali, per il conferimento di rivendita di generi di monopolio di terza categoria, a sensi dell'articolo 94 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati agli ex combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare (n. 2 dell'articolo 94 sopracitato) ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 del testo concordato.

« I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960 delle preferenze per l'emigrazione, di cui all'articolo 29 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

I suddetti profughi possono, inoltre, beneficiare dell'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, fino al 31 dicembre 1960 ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 10 e 11 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 10.

« In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell'esodo ».

(È approvato).

ART. 11.

« Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica ».

(È approvato).

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 DICEMBRE 1957

Pongo in votazione il nuovo titolo: « Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze a favore dei profughi ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé approvato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze a favore dei profughi »

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	0

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Di Paolantonio, D'Onofrio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tosi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gighola Viviani Luciana.

La seduta termina alle 19,20.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI